RegioneEmilia-Romagna

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DIREZIONE GENERALE
CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNATURA ALLEGATA
REG PG/2024/1096739
DEL 01/10/2024

Al Comune di XXXX

Oggetto: integrazione a parere in merito al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di Biometano da biomasse vegetali.

Con PEC del XXXX, sono state specificate due ulteriori caratteristiche dell'area interessata da un impianto di produzione di biometano che si intende realizzare in comune di XXXX, ad integrazione di quanto evidenziato nella richiesta di parere inviata il XXXX.

In detta PEC si specifica:

- che l' "*area dove dovrebbe sorgere l'impianto non è né all'interno né in adiacenze ad un insediamento rurale*" esistente;
- e che la stessa ricade all'interno della rete ecologica prevista dal PTCP vigente della Provincia di XXXX, essendo classificata come un "ambito destrutturato" di cui all'art. 67, comma 4, lettera h), delle Norme di detto piano.

Il Comune richiede pertanto se anche "*tali elementi possano essere considerati ostativi*" della realizzazione dell'intervento, assieme agli elementi evidenziati nella precedente richiesta di parere.

Nel prendere atto di quanto evidenziato dall'amministrazione comunale, non si può che confermare quanto precisato nel parere del 20 settembre 2024, Prot. n. 1034567, emesso a seguito della precedente richiesta, e cioè che **in sede di esame dell'ammissibilità dell'impianto in parola si dovrà necessariamente tener conto delle considerazioni di ordine ambientale, paesaggistico, territoriale , ecc. motivatamente avanzate dall'amministrazione comunale, tra cui le ulteriori circostanze**:

- che il nuovo impianto non sarebbe conforme a quanto stabilito dalla L.R. n. 24 del 2017, che all'art. 36, comma 3, prescrive che i nuovi fabbricati di cui sia ammessa la realizzazione nel

territorio rurale ove ricorrano i requisiti e le condizioni di cui al comma 2 , in ogni caso "***sono realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati , che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale,*** *fatta salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscano distanze minime per i nuovi insediamenti*". Questa norma ribadisce, anche in ambito agricolo, il "*divieto di dispersione insediativa*" fissato dall'art. 5, comma 4, della medesima legge urbanistica regionale, tra i principi generali per la tutela e l'uso del territorio (accato al c.d. principio del "*consumo di suolo a saldo zero*" e del divieto di prevedere il consumo di suolo permeabile ove sussistano ragionevoli alternative in termini di riuso o di rigenerazione di aree già urbanizzate);

- che gli ambiti destrutturati, facenti parte della rete ecologica stabilita dal PTCP di XXXX, "*corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani dove gli elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione* ***svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete***" (art. 67, comma 4, lettera h), delle Norme del PTCP di XXXX).

Il divieto stabilito dalla legge urbanistica regionale di realizzare nel territorio agricolo nuove costruzioni che comportino ulteriore dispersione insediativa (con l'unica eccezione derivante specifiche previsioni di polizia veterinaria e simili), e l'osservanza della previsione del piano territoriale provinciale di non compromettere gli areali della rete ecologica, tra cui quelli in esame che assolvono alla importante funzione ecosistemica sopra descritta, **costituiscono fattori imprescindibili nella valutazione del bilanciamento tra l'esigenza di favorire la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la necessità di "*minimizzare il relativo impatto ambientale*"** (art. 20, commi 1, lettera a), del D.Lgs n. 199 del 2021) **e della "*tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici*"** (comma 3 del medesimo art. 20 del D.Lgs n. 199 del 2021 e art. 7, comma 2, lettera a), del decreto 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'istallazione di impianti a fonti rinnovabili").

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

documento firmato digitalmente

GS